



COPIA

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **6** reg. delib.

del **05/03/2019**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L' ANNO 2019

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **CINQUE** del mese di **MARZO** alle ore **21:00** - nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di prima convocazione.

Risultano:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	<i>CALLEGARI Lorenzo</i>	X		8.	<i>GRASSO Valentina</i>	X	
2.	<i>SEGGIO Salvatore</i>	X		9.	<i>OFFICIO Elisabetta</i>		X
3.	<i>MUSSI Andrea</i>	X		10.	<i>GIOVANETTI Giulio</i>	X	
4.	<i>VIGO Lorenzo</i>	X		11.	<i>ALBANI Ettore</i>		X
5.	<i>GUERCI Milena</i>	X		12.	<i>LA COGNATA Giuliana</i>	X	
6.	<i>TAGLIANI Andrea</i>	X		13.	<i>ARNESE Francesco</i>	X	
7.	<i>RAFFINETTI Anna</i>	X					

TOTALE 11 2

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Roberto BARIANI**

Il Sig **Geom. Andrea Tagliani - Presidente**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019

Illustra l'argomento il Responsabile del Servizio: anche per la TASI tassa sui servizi indivisibili si tratta della conferma di quanto già applicato per l'anno 2018, come già fatto per l'IMU anche per la TASI sono state inserite delle aliquote particolareggiate per quanto riguarda le aree e fabbricati interessati dal progetto Attract. Per le aree fabbricabili acquistate dai soggetti che investono non ci sarà tassazione TASI, infatti l'aliquota TASI per queste tipologie di immobili è pari allo 0 per mille.

Nessun Consigliere chiede di intervenire.

Si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che, con D.M. 25/01/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di C.C. del 06.02.2018 n. 5 con cui sono state approvate le aliquote della TASI per l'anno 2018;

CONSIDERATO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 1 Legge 208 del 28.12.2015, comma 14 lettera a) dispone che la TASI risulta *«... a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché*

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

CONSIDERATA la disposizione di cui all'art. 1 comma 14 lettera c) della L 208/2015 che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, un'aliquota ridotta allo 0,1 per cento con la facoltà per i comuni di modificarla, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 28, L. 208/2015 dispone la possibilità di mantenere, limitatamente agli immobili non esentati, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Casteggio in data 21.05.2018 ha sottoscritto con Regione Lombardia un accordo per l'attrazione degli investimenti e la valorizzazione dell'offerta localizzativa nel comune ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e bis della L.R. n.11/2014;
- la legge regionale del 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", al fine di favorire l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia ha previsto l'adozione di provvedimenti per lo sviluppo dell'offerta localizzativa, la gestione della filiera dell'attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l'attrazione della domanda di investimento nazionale e internazionale e la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese;
- l'allegato A) del richiamato accordo introduce specifiche agevolazioni per i soggetti che acquistano immobili e terreni inseriti nel suddetto progetto denominato "ATTRACT" ed in particolare, l'esenzione dalla TASI per le aree edificabili e per le superfici edificate;
- il Consiglio Comunale in seduta odierna ha provveduto alla formalizzazione degli impegni presi dal Comune di Casteggio in funzione della partecipazione al programma ATTRACT e dell'accordo per l'attrazione degli investimenti e la valorizzazione dell'offerta localizzativa sottoscritto con Regione Lombardia.

VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019 / 2021, deliberato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 113 del 31/07/2018 e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 28/09/2018 e successivamente integrato con la Nota di Aggiornamento al DUP presentato dalla Giunta Comunale al Consiglio con atto n. 34 del 12/02/2019, ed all'esame del Consiglio Comunale in questa seduta;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Visto l'esito della votazione legalmente espressa:

Presenti n. 11

Votanti n. 7

Favorevoli n. 7

Astenuti n. 4 Arnese Giovanetti La Cognata Seggio

Contrari n. /

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti in Bilancio 2019 cui la TASI è diretta:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2019
Servizi connessi alla viabilità e infrastrutture stradali Allocati al codice di bilancio Missione 10 Programma 05 – Titolo 1 – Macroagg. 103	403.100,00

3. di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2019:

Aliquota base	0 per mille
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze ed unità immobiliari ad essa assimilata	ESENTE
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze categorie cat. A/1 – A/8 e A/9	0 per mille
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive modificazioni	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	0 per mille
Aliquota fabbricati categoria D (ad esclusione D/5 e D/10)	2,4 per mille
Aliquota immobili merce	0 per mille
Aliquota fabbricati categoria D5	0 per mille
Aliquota fabbricati categoria D di proprietà comunale concessi in uso con convenzione a terzi	0 per mille
Aliquota aree fabbricabili acquistate da soggetti che investono nel territorio comunale inserite nel	0 per mille

progetto ATTRACT	
Aliquota fabbricati acquistati da soggetti che investono nel territorio comunale inserite nel progetto ATTRACT	0 per mille

4. di approvare la riduzione del 50% dell'imposta per gli immobili inagibili o non utilizzabili come definiti ai fini IMU;

5. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

6. di stimare in €. 200.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

7. di stabilire, limitatamente agli immobili di cat. D e ai Fabbricati rurali strumentali, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile stesso, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e conseguentemente per il titolare del diritto reale sull'immobile nella misura del 90% (novanta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

8. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 49.62% per cento.

9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 14 ottobre, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

10. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet istituzionale dell'Ente;

11. di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2019;

Successivamente con la seguente separata votazione :

Presenti n. 11

Votanti n. 7

Favorevoli n. 7

Astenuti n. 4 Arnese Giovanetti La Cognata Seggio

Contrari n. /

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO FINANZIARIO

Per il seguito di competenza si trasmette la proposta di deliberazione all'oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L' ANNO 2019

affinché sia corredata dei pareri istruttori previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì, 15/01/2019

IL RESPONSABILE
F.to DE FILIPPI CRISTINA

UFFICIO SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE

Visto, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Addì, 26/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to DE FILIPPI CRISTINA

UFFICIO FINANZIARIO

Visto si esprime **PARERE NON DOVUTO** in ordine alla regolarità contabile.

Addì, 26/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Andrea Tagliani

Il Segretario Comunale

F.to Roberto Bariani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno **18 marzo 2019** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì **18 marzo 2019**

Il Segretario Comunale

F.to Roberto Bariani

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, **18 marzo 2019**

Il Segretario Comunale

(Dr. Roberto Bariani)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/00:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Lì, **28 marzo 2019**

Il Segretario Comunale

(Dr. Roberto Bariani)



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 15/01/2019

OGGETTO: *DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L' ANNO 2019*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Casteggio li 26 febbraio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2-
GESTIONE RISORSE
DE FILIPPI CRISTINA



Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 15/01/2019

OGGETTO: *DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L' ANNO 2019*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Casteggio li 26 febbraio 2019

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE
DE FILIPPI CRISTINA